



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di ovini

- Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008

Gli animali giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv. 1 O animali da reddito e domestici).

Gli animali adulti di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv. 2 O animali da reddito e domestici).

Devono essere rispettate le seguenti misure:

	Categoria di peso	Distanza massima fra le traverse, mm	Larghezza minima delle traverse, mm
Pavimenti grigliati in calcestruzzo	Ovini oltre 30 kg	20	40
Graticolati in plastica	Ovini oltre 30 kg	20	1)


1) La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie.

- Per i box esistenti al 1° settembre 2008


In caso di impiego di pavimenti grigliati in calcestruzzo per le pecore e gli arieti adulti si applicano le seguenti misure:

	Categoria di peso	Distanza massima fra le traverse, mm	Larghezza minima delle traverse, mm
Pavimenti grigliati in calcestruzzo	Tutte le categorie di animali	20	40

Pavimenti grigliati in calcestruzzo



Pavimenti perforati



I pavimenti perforati non sono indicati per gli ovini.

Essi possono tuttavia essere utilizzati se ricoperti da uno strato

- a) Valutazione di pavimenti grigliati:
- A) posa piana
 - B) posa delle traverse in modo da impedirne lo spostamento
 - C) larghezza delle fessure appropriata e costante
 - E) spigoli levigati, nessuna

Legislazione:

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (di seguito O animali da reddito e domestici)

Art. 7 OPAn

Ricoveri, parchi, suolo

1. I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che
 - a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
 - b. la salute degli animali non sia compromessa; e
 - c. gli animali non possano fuggire.
2. I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.
3. I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 2 O animali da reddito e domestici

Principio

1. La larghezza delle fessure e la dimensione dei fori dei pavimenti perforati deve essere adeguata alla taglia degli animali.
2. I pavimenti perforati non devono presentare sbavature sporgenti. I bordi devono essere levigati e le fessure devono essere di larghezza costante.

Art. 5 O animali da reddito e domestici

Pavimenti perforati per ovini e caprini

1. Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.
2. Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.
3. Per gli ovini e i caprini di peso superiore a 30 kg i pavimenti fessurati devono avere fessure con una larghezza massima di 20 mm e le grate in calcestruzzo devono avere traverse con una larghezza minima di 40 mm.